Professione IR

WASHINGTON, D.C.

FEB. 2014
ANNO XX

THIS IS NOT YOUR GOD

In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Ragusa per la restituzione al mittente previo pagamento resi Impaginazione e stampa: Soc. Coop. C.D.B. - Ragusa

WWW.SNADIR.IT
SNADIR@SNADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione Redazione - Amministrazione - Segreteria : Via Sacro cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/762374 (2 linee r.a) - Fax 0932/455328 Diirettore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr.Trip.Mocica n2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467 Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - C.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Ragusa.

SOMMARIO

ANNO XX
NUMERO 2
Febbraio 2014

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione
In abbonamento postale

Direttore
Orazio Ruscica

Direttore responsabile
Rosario Cannizzaro

Coordinatore redazionale
Domenico Pisana

Progetto grafico
Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato
Ernesto Soccavo, Claudio Guidobaldi, Giuseppe Cursio, Davide Monteleone, Enrico Vaglieri

Direzione, Redazione, Amministrazione
Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328 Internet:
www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

SMS News
E' presente nel sito http://www.snadir.it un forum di registrazione dedicato agli iscritti Snadir per ricevere sul proprio cellulare le notizie più importanti.

Impaginazione e stampa
Soc. Coop. CDB - RAGUSA
Chiuso in tipografia il 12/02/2014

Associato all'
USPI
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

EDITORIALE

1. Soltanto salari più equi limiteranno i danni del capitalismo
No ad un sistema economico iniquo e senza volto umano
di Orazio Ruscica

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. I congedi biennali retribuiti
di Ernesto Soccavo

3. I congedi parentali/1
di Claudio Guidobaldi

5. Iscrizioni anno scolastico 2014/2015 e scelta dell'IRC tramite la procedura on line

RICERCA E FORMAZIONE

8. Corso di formazione dell'Adr per il concorso per assunzioni a tempo indeterminato nella provincia autonoma di Trento
di Domenico Pisana

SCUOLA E SOCIETA'

9. La cura educativa, un gesto di libertà...
Liberi di scegliere...
di Giuseppe Cursio

10. Insegnare, che stress!
di Davide Monteleone

12. L'insostenibile peso del corpo
di Enrico Vaglieri

SOLTANTO SALARI PIÙ EQUI LIMITERANNO I DANNI DEL CAPITALISMO NO AD UN SISTEMA ECONOMICO INIQUO E SENZA VOLTO UMANO

di Orazio Ruscica*

E' di qualche giorno fa la notizia che la svedese Electrolux avrebbe chiesto un taglio nella misura del 43% degli stipendi dei lavoratori nei quattro stabilimenti italiani (Solario, Forlì, Susegana e Porcia): da 1.400 euro a 800 euro mensili.

A questa si è aggiunta anche la brillante idea della Fiat di pagare le tasse a Londra, dopo che per circa trent'anni i cittadini italiani hanno dovuto sostenerla diverse volte.

Il ricatto dell'Electrolux (nel momento in cui scriviamo sembrerebbe profilarsi un ripensamento) che costringe ad accettare un misero stipendio a fronte delle stesse ore lavorative, minacciando – in caso contrario – di trasferire gli stabilimenti in Polonia oppure in Ungheria, pone sul tappeto il solito tema del costo del lavoro che in Italia è abbastanza alto. Ma è davvero così? I dati di Eurostat[1], dell'OCSE[2], dell'Ameco[3] parlano chiaro.

Nel 2012 il costo del lavoro è stato in Francia del 50,224%, in Germania del 49,75%, in Polonia del 35,455%, in Ungheria del 49,425% e in Italia del 47,605%. La retribuzione oraria lorda nei predetti Paesi si è così attestata: 13,74 euro in Francia, 15,39 euro in Germania, 3,95 euro in Polonia, 3,44 euro in Ungheria e 11,87 euro in Italia. Queste retribuzioni orarie, comprensive del costo del lavoro, sono costate: in Francia 34,90 euro, in Germania 31,00 euro, in Polonia 7,20, in Ungheria 7,90 e in Italia 27,30 euro.

Da ciò si evince che l'incremento percentuale tra la retribuzione oraria lorda di tutti i dipendenti e il costo orario per le imprese è del 154% in Francia, del 101% in Germania, dell'82,3% in Polonia, del 129,7% in Ungheria e del 129% in Italia.

E' del tutto evidente che il problema per l'Electrolux, come per tutte le aziende che hanno scelto o hanno intenzione di scegliere di abbandonare i lavoratori italiani, non è tanto il costo del lavoro, ma la retribuzione più o meno dignitosa dei lavoratori italiani, francesi e tedeschi, rispetto al misero e sottopagato stipendio dei lavoratori polacchi ed ungheresi.

E' bene, quindi, che sia chiaro a tutti che l'intenzione di coloro che vogliono riformare il mercato del lavoro è quella di attribuire ai lavoratori minori diritti e un minor salario. Se ricordo bene Karl Marx ha affermato che il capitalismo comprime il potere d'acquisto del salario dei lavoratori dipendenti. Ed è ovvio che tale diminuzione del salario comporta una diminuzione dei consumi. Se lo stipendio medio lordo dei dipendenti italiani (stipendio nominale) di 28.000 euro annuo circa viene rapportato all'indice dei prezzi (1,129% del 2011), ridetermina il suo valore nella misura di 25.600 euro circa (salario reale); quindi le famiglie hanno avuto nel 2011 un salario reale - ridotto - di 3.500 euro circa.

Non consola l'affermazione che anche in Francia e Germania il poter d'acquisto del salario incomincia a diminuire, perché in entrambe queste Nazioni il salario nominale è molto più alto che in Italia; in Germania si attesta sui 41.000 euro e in Francia oltre i 36.000 euro annui. Bisognerebbe quindi rimettere sugli stessi blocchi di partenza tutti i lavoratori dell'eurozona, cioè operare con equità, equiparando il salario ai livelli di Danimarca, Germania, Austria, Svezia, Francia. Certamente è una proposta che nessun Governo accetterà di concretizzare, ma è altrettanto vero che continuare a comprimere il potere d'acquisto dei salari dei lavoratori è una mossa stupida da parte dei capitalisti: l'edonismo reaganiano, basato sulla vecchia idea che il benessere dei capitalisti si ripercuote positivamente sui lavoratori, ha dimostrato di essere perdente. Papa Francesco ha bollato questa teoria della "*ricaduta favorevole*" come una "*opinione, che non è mai stata confermata dai fatti*" e che *"esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante*"[4]. Una economia che, nell'adorazione dell'antico vitello d'oro (Es. 32,1-35), "*ha trovato una nuova e spietata versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di una economia senza volto e senza uno scopo veramente umano*"[5].

Occorre, invece, creare un benessere diffuso dove "*il denaro deve servire e non governare*"[6], un potere salariale ben distribuito, dove il divario medio tra l'amministratore delegato (ad es. della Fiat) e quello del lavoratore dipendente non sia di 600 a 1, ma al massimo di 6 a 1.

Inoltre, una vera ed efficace lotta alla corruzione, come indicato dalla Commissione europea (Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione, Bruxelles, 3.2.2014), potrebbe far recuperare alla nostra Repubblica circa 60 miliardi di euro, cioè il 4% del PIL (Prodotto Interno Lordo): si risparmierebbero circa 2,7 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico e questo permetterebbe a tutti i cittadini di vivere una vita dignitosa, senza timori per il futuro economico dei propri familiari.

Orazio Ruscica

[1] Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wages_and_labour_costs)
[2] OCSE (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP; The Taxing Wages database has been updated with data for 2012
[3] Ameco (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm)
[4] Evangeli gaudium, n.54
[5] Ibidem, n.55
[6] Ibidem, n.58

* Segretario nazionale Snadir, vice coordinatore nazionale Gilda Unams

I CONGEDI BIENNALI RETRIBUITI

di Ernesto Soccavo

I congedi biennali retribuiti sono stati introdotti dalla legge 388/2000 (articolo 80, comma 2) che ha ampliato e specificato le tutele previste dalla legge n. 104/1992 in favore delle persone handicappate. Il successivo decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (art. 42, comma 5), con riferimento ai figli con handicap grave, introdusse il diritto a fruire del congedo alla "…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….". Il diritto fu poi specificato essere spettante ai fratelli e sorelle conviventi anche nell'ipotesi in cui i genitori fossero viventi ma non in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità (Corte Costituzionale, sentenza dell'8 giugno 2005, n. 233).

A norma del medesimo Decreto legislativo n.151/2001 (art.42, comma 5-ter) la retribuzione ha il carattere di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico. Va evidenziato che la fruizione del congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio, mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Un passo ulteriore in merito ai soggetti legittimati a richiedere il beneficio è stato determinato dalla pronuncia del 18 aprile 2007 n. 158 con cui la Corte Costituzionale ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire del congedo retribuito.

Infine è stata ulteriormente allargata la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito anche ai figli conviventi che assistono il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura (cfr. anche Nota Miur Prot. 8270 del 16 giugno 2009). In tale caso è necessario accertarsi che non esistano altri fratelli del richiedente che coabitano con i genitori e, nell'ipotesi che esistano, gli stessi devono dichiarare di non aver richiesto al proprio datore di lavoro lo stesso beneficio, così come avviene per poter usufruire dei 3 giorni mensili di permesso.

Il congedo biennale retribuito può essere fruito in modo frazionato o continuativo e può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assiste la persona disabile. Il lavoratore che debba assistere due familiari con handicap grave non può godere del raddoppio e cioè di quattro anni di congedo retribuito (circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64 e circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2).

Qualora venissero meno i motivi che giustificano la fruizione del beneficio il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo e a rientrare in servizio.

Il Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 ha rivisto la disciplina dei congedi biennali retribuiti; sono stati confermati i beneficiari potenziali e l'ordine di priorità risulta oggi essere il seguente: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle. Recentemente, poi, la sentenza della Corte Costituzionale del 18 luglio 2013, n. 203, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, ammettendo al beneficio, in casi particolari, anche i parenti ed affini fino al terzo grado. Non è previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere la persona disabile.

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali retribuiti è che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, a meno che la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria.

Gli istituti previdenziali ritengono che i congedi biennali non debbano essere concessi se il disabile sia egli stesso lavoratore attivo. In particolare l'INPS ha fornito tale indicazione nella Circolare 15 marzo 2001, n. 64: *"Lo spirito e le finalità della legge, ... escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (...)"*. L'INPDAP ha dato analoghe indicazioni con la Circolare 12 maggio 2004, n. 31.

Circa il requisito della convivenza il Ministero del Lavoro ha affermato, sia per il settore del lavoro privato che di quello pubblico, che "al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritie*ne giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi."* (Lettera Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884).

Ernesto Soccavo

* Docente di discipline giuridiche, vice segretario nazionale Snadir

I CONGEDI PARENTALI/1

Le disposizioni normative del congedo di maternità (Interdizione obbligatoria dal lavoro)

di Claudio Guidobaldi*

Il *congedo di maternità*, in passato denominato *astensione obbligatoria*, trova ancora la sua fonte principale nel D.Lgs 151/2001, nonostante le modificazioni che ha subito il testo, nel corso degli anni successivi la sua pubblicazione, a seguito di ulteriori interventi legislativi e di sentenze da parte di diversi organi giurisdizionali. Per quanto riguarda, invece, più specificatamente il personale della scuola, l'attuale CCNL ha recepito le disposizioni del Dlgs 151/2001 negli artt. 12 (personale a T.I.) e 19 (personale a T.D.).

I beneficiari del congedo di maternità

Il congedo di maternità spetta indistintamente a tutto il personale scolastico assunto a tempo indeterminato e determinato, compreso quello con contratto di part time ed a supplenza "breve". Ciò a motivo che tale congedo si configura come un diritto concesso dalla legge alla lavoratrice, sul quale non può essere esercitata alcuna forma di discrezionalità o limitazione da parte dell'amministrazione statale. Il D.Lgs prevede, infatti, che durante tale periodo vige il divieto di licenziamento (art.54) e l'obbligo della conservazione del posto (art.56). L'inosservanza di tali disposizioni da parte del datore di lavoro comporterebbe l'applicazione di pesanti sanzioni a suo carico.

La determinazione del periodo di congedo

L'art.16 c.1. lett a) del D.lgs 151/2001 afferma che è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presenta del parto, salvo quanto previsto all'art.20 che permette una certa flessibilità del congedo. In pratica si prevedono due possibilità: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto[1]. La durata complessiva del congedo è fissata in cinque mesi, anche nei casi di parto plurimo. E' bene tenere presente che il periodo precedente il parto deve essere determinato senza includere la data presunta del parto. Pertanto, il congedo di maternità è pari a 5 mesi e 1 giorno nel caso in cui la data presunta del parto e quella effettiva coincidono.

I 2 mesi antecedenti e i 3 mesi successivi il parto devono essere calcolati in mesi. Per il calcolo bisogna riferirsi al calendario[2]. Invece, i periodi non goduti prima del parto, nel caso di parto prematuro, si calcolano a giorni.

Con *data presunta* del parto si intende quella certificata dal medico (medico di base, ginecologo dell'ASL o ufficiale sanitario) e può essere successivamente modificata. Resta comunque l'obbligo della tempestiva trasmissione di tale certificato all'amministrazione di appartenenza, pena la perdita dell'indennità per maternità per il periodo anteriore alla sua presentazione (CM 321/1989).

L'art.16 citato definisce come *parto prematuro* quello che si verifica in una qualsiasi data anticipata rispetto a quella presunta. In tale ipotesi, il periodo di congedo non fruito intercorre tra la data effettiva del parto e quella in precedenza presunta. Pertanto, i giorni non goduti prima del parto devono essere aggiunti al termine del periodo di proroga e, conseguentemente, un aumento della durata del periodo post-partum[3].

Entro 30 giorni dal parto la lavoratrice è tenuta ha presentare il certificato di assistenza al parto o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva. Il termine suddetto è di ordine ordinatorio e non perentorio, pertanto la mancata presentazione entro i 30 giorni dall'evento non comporta sanzioni specifiche.

L'indennità di maternità e la valutazione del periodo di congedo

L'indennità giornaliera di maternità spetta sempre nei seguenti casi: 1) nei 2 mesi prima la data presunta del

* Componente Consiglio Nazionale Snadir

parto, salvo il caso di flessibilità; 2) l'intervallo di tempo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva (nel caso in cui la nascita avvenga dopo la data presunta); 3) nei 3 mesi successivi alla data del parto, salvo il caso di flessibilità; 4) i giorni non goduti prima del parto nel caso di parto prematuro.

Nel periodo di congedo si maturano gli effetti giuridici ed economici. Infatti, il periodo di maternità è riconosciuto utile ai fine della progressione di carriera e della mobilità. Per i docenti in anno di prova, ai fini del compimento dei 180 giorni, esso è calcolato come utile solo per 1 mese (art. 31 R. D. 1542/1937, le circolari Miur n. 54/1972, 2/1973, 219/1975, 80/1979)[4].

Per tutto il periodo di congedo spettano alla lavoratrice l'intera retribuzione mensile, la tredicesima mensilità e le ferie[5]. L'indennità di maternità è utile anche ai fini del calcolo del TFS/TFR ed è assoggettata unicamente ai contributi assistenziali e alle ritenute fiscali.

Tale diritto è riconosciuto indipendentemente dal contratto di lavoro stipulato dalla lavoratrice. Infatti, il personale supplente temporaneo, ossia che ha un contratto di supplenza breve, che al momento della stipula del contratto si trovi in congedo di maternità avrà diritto anch'esso alla valutazione di tutto il periodo di astensione obbligatoria sia ai fini giuridici che ai fini economici[6].

Claudio Guidobaldi

---

[1] E' possibile ricorrere alla flessibilità del congedo di maternità a determinate condizioni: a) assenza di condizioni patologiche che determino situazione di rischio per la salute della madre e del nascituro; b) non sia stato emesso un provvedimento di interdizione anticipata. E', inoltre, prevista la possibilità di modificare *in itinere* il periodo di flessibilità qualora sopraggiungano fattori di rischio per la salute o per espressa richiesta della lavoratrice. Ai sensi della Circ. Inps 8/2003 la domanda di flessibilità deve essere accettata dal datore di lavoro anche oltre il 7° mese di gravidanza, purchè la certificazione medica sia stata rilasciata nel corso del 7° mese. Nel caso in cui la lavoratrice si sia avvalsa della flessibilità senza autorizzazione, l'indennità di maternità non potrà essere concessa in quanto in quel periodo essa godeva della retribuzione per attività lavorativa. Diverso è il caso in cui la lavoratrice avendo chiesto di rimane a lavoro nel corso l'8° mese chieda, nello stesso mese, di fruire del congedo parentale per un altro figlio.

[2] Secondo quanto disposto dal Codice Civile "la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di cadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese" (art.2963 cc.4-5 CC).

[3] L'art.12 c.3 del CCNL scuola, anticipando la Sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 7-4-2011, dispose che, qualora il figlio nato prematuro fosse stato trattenuto in degenza presso una struttura ospedaliera, il restante periodo non goduto potesse essere fruito dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

[4] Per quanto attiene la questione se la docente in congedo di maternità può sostenere il colloquio davanti la commissione di valutazione, la risposta è affermativa: "*La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto*" (MPI, telex n. 357/1984). Da valutare, invece, il caso in cui la docente, a motivo della sua condizione, trovi difficile frequentare il corso di formazione: a) ha raggiunto i 180 giorni ma è impossibilitata a seguire i corsi di formazione: in questo caso, con documentazione medica, può essere esonerata in tutto o in parte all'attività in parola e avere comunque l'opportunità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.; b) ha frequentato regolarmente le attività seminariali ma non ha compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto, nell'anno scolastico successivo (anno in cui avrà prorogato il periodo di prova): in questo caso non dovrà ripetere le attività seminariali; c) ha frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale: in questo caso rinvierà quest'ultima all'anno successivo senza dover ripetere l'anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.

[5] Come abbiamo detto in precedenza, il congedo per maternità si configura come un diritto indisponibile e la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi, né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda la fruizione delle ferie, queste non possono essere godute contemporaneamente a tale periodo (art.22 c.6 D.lgs 151/2001). Inoltre, esso a differenza del congedo parentale non è frazionabile e, quindi, non può essere interrotto, ad eccezione di casi particolari. Tenendo conto che le ferie dei docenti devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e per un periodo non superiore a sei giornate lavorative durante la rimanente parte dell'anno (art.13 c. 9 del CCNL), la docente in astensione obbligatoria avrà, comunque, diritto alle ferie, ma esse andranno godute nell'anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

[6] E' bene tenere presente che gli effetti della indennità di maternità hanno validità anche dopo che la supplenza sia terminata, qualora ci sia continuazione del periodo di congedo obbligatorio. Al personale supplente spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina, mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell'80% dell'ultimo stipendio relativo all'ultimo contratto.

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E SCELTA DELL'IRC TRAMITE LA PROCEDURA ON LINE

Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Miur al **28 febbraio 2014** per la scuola dell'**infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** (primaria e secondaria di primo grado) e della **scuola secondaria di secondo grado**

Il Miur ha pubblicato la Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del 10 gennaio 2014 con la quale ha definito la questione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2014/2015.

Le domande di iscrizione alle scuole dell'**infanzia**, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo **(secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale)** potranno essere presentate **dal 3 febbraio 2014 e fino al 28 febbraio 2014**.

Premessa

La Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del 10 gennaio 2014 ricorda che "*l'iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa*" e che "*il modulo di iscrizione, ferme restando le informazioni sopra riportate, potrà essere integrato e adeguato a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome, al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del POF e delle risorse disponibili*".

Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente "*le disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196)*" e dal regolamento adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione (d.m. 7 dicembre 2006, n. 305) in conformità al parere del Garante in materia di protezione dei dati personali del 26 luglio 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Iscrizioni on line

In applicazione dell'art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (**primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado**), **ad esclusione** delle sezioni di scuola **dell'infanzia**, delle **scuole in lingua slovena**, **scuole delle province di Aosta**, **Trento** e **Bolzano** e dei **corsi** per l'**istruzione** per gli **adulti** attivati anche presso le **sezioni carcerarie**.

Le famiglie potranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti, a partire **dal 27 gennaio 2014.** Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono **presentare una sola domanda di iscrizione** e **indicare**, in subordine, fino ad un **massimo** di altri **due istituti** di proprio gradimento. *Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.*

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

Adempimenti delle scuole

Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l'applicazione internet "***Iscrizioni on line***" a cui si può accedere dal sito web del MIUR all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it/ . Prima dell'avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione SIDI "***Scuola in chiaro***", nell'Area Rilevazioni. Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile.

Offerta formativa

Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, esclusivamente on line. I predetti modelli, ferme restando le informazioni riportate negli stessi, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolasti-

che autonome e adeguati alle indicazioni della Regione per quanto riguarda i percorsi di IeFP.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia (esclusa dalla procedura di "Iscrizione on line") possono essere iscritti a domanda presso l'istituzione scolastica prescelta, come da Modello A, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2013; anche i bambini che compiono **3 anni entro il 30 aprile 2014** possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è condizionata: alla disponibilità di posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza.

L'orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell'attività educativa nella fascia del mattino.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno scolastico, anche il modello C per la scelta delle attività alternative.

E' prevista per l'anno scolastico 2014/2015 la prosecuzione della "**sezioni primavera**" (per i bimbi dai 2 ai 3 anni) in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali. Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.

Alla scuola primaria **potranno essere** iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line (secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico), i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2013 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2014.

Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24 o 27 ore settimanali, quale spazio ordinario di attività didattica, oppure, su specifica richiesta, l'orario a 30 ore, comprensivo delle attività opzionali, ed il tempo pieno, corrispondente a 40 ore.

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.

Due considerazioni. In questi due anni le famiglie hanno bocciato il "maestro unico". Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano dell'Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di lingua e di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 - la presenza degli specialisti di religione e di lingua straniera restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano dell'Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria dovrà ritrovare le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato o per assicurare l'estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.

Nella scuola secondaria di primo grado (scuola media) le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore, il cosiddetto tempo prolungato; quest'ultimo, su specifica richiesta maggioritaria delle famiglie, potrà giungere fino alle 40 ore. L'accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in face orarie pomeridiane.

L'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line (secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico). **Negli Istituti Comprensivi non si procede all'iscrizione d'ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line**. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).

I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l'obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011)

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le **domande di iscrizione** degli alunni frequentanti l´ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate **esclusivamente on line**.

Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Si ricorda che

- i nuovi Licei comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate);
- i nuovi Istituti Tecnici **(Allegato D) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei**

seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;

- i nuovi Istituti Professionali (Allegato D) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.

Istituti Tecnici e Professionali

Le famiglie degli alunni che frequentano il secondo anno del primo biennio hanno la possibilità di richiedere - entro il termine del 28 febbraio 2013 - l'iscrizione ad uno degli indirizzi e/o articolazioni del medesimo settore frequentato e che siano presenti nell'offerta formativa del proprio istituto scolastico. Se l'iscrizione, invece, è corrispondente all'indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l'iscrizione alla classe terza è disposta d'ufficio.

Istituti Tecnici e Professionali – Iscrizioni a percorsi opzionali

I percorsi opzionali degli Istituti Tecnici (Allegato 1) e per gli Istituti Professionali (Allegato 2) per il secondo biennio e il quinto anno, devono essere specificatamente scelti tramite l'iscrizione da parte degli studenti frequentanti il secondo anno del primo biennio dei predetti Istituti. In particolare gli studenti del secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici del settore"Tecnologico" hanno la possibilità di richiedere l'iscrizione ad una delle opzioni previste all'interno del medesimo settore, indipendentemente dall'indirizzo frequentato; gli studenti che frequentano il secondo anno di uno degli indirizzi degli Istituti Professionali possono chiedere l'iscrizione al percorso opzionale per le opzioni corrispondenti all'indirizzo frequentato.

Licei musicali e coreutici

L'iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 - corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante compilazione dell'apposita sezione on line.

"***La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati***" (Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del 10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012; C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).

Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell'11/14 gennaio 1991 discende l'obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell'insegnamento della religione (**Modello on line - Allegato scheda B**) dalle opportunità per i non avvalentesi (**Allegato scheda C**). Ricordiamo che nella scuola dell'infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.

L'eventuale scelta di non avvalersi comporterà che all'interno di ciascuna scuola sarà presentato l'**Allegato C**, che prevede le diverse opzioni alternative all'insegnamento della religione: attività didattiche e formative; attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente; non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "**La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l'intero anno scolastico**" (C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010) e deve essere operata da parte degli interessati all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali.

La Redazione

CORSO DI FORMAZIONE DELL'ADR PER IL CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

di Domenico Pisana*

A seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione autonoma del Trentino Alto Adige del bando per l'assunzione di due docenti di religione per la secondaria di primo grado e 10 per la secondaria di secondo grado, l'ADR, in collaborazione con lo Snadir, ha tenuto un corso di formazione in preparazione al concorso, al quale hanno partecipato circa 45 docenti di religione.

Da dx: prof. O. Ruscica, prof.ssa O. Bombardelli, prof. D. Pisana

Si è trattato di un corso intensivo che si è aperto il 18 gennaio e che si è concluso l'8 febbraio scorso. Tematiche bibliche, giuridiche, pedagogiche e didattiche sono state al centro delle relazioni tenute da docenti del seminario e dell'Università di Trento: i proff. Uldarico Fantelli, Stefano Zeni, Olga Bombardelli, Silvano Zucal.

A tirare le conclusioni del Corso, che ha avuto in loco come referente il prof. Gianni Vergot, sono stati il coordinatore nazionale per la formazione prof. Domenico Pisana e il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir. Quest'ultimo ha fatto un excursus sui passi che hanno portato al bando di concorso, atteso che da tempo lo Snadir – ha affermato Ruscica – chiedeva per i docenti di religione della provincia di Trento l'indizione di un nuovo concorso visto che sono ormai passati ben 12 anni. Ruscica ha altresì evidenziato come lo Snadir da mesi abbia tenuto continui contatti con l'Amministrazione Provinciale al fine di poter al più presto bandire un concorso anche per i docenti della scuola primaria. Lo Snadir sta profondendo tutto il suo impegno affinché da un confronto dell'Amministrazione con i sindacati della scuola possano venir fuori obiettivi condivisi che rispondano innanzitutto alla necessità di dare stabilizzazione al lavoro di decine e decine di insegnanti e, inoltre, alla possibilità di un confronto circa la composizione delle commissioni d'esame e circa i contenuti delle prove richieste.

Nella regione del Trentino Alto Adige, essendo a statuto speciale, vige un'autonomia che regola il sistema di istruzione e formazione. Proprio a Trento furono assunti in ruolo i primi docenti di religione in Italia con un concorso bandito mediante la legge provinciale n. 5 del 9 aprile 2001. Tale legge istituì il ruolo per i docenti di religione di ogni ordine e grado e la funzione di carica ispettiva conferita dal sovrintendente scolastico per 5 anni ad un docente di religione di ruolo.

Il Prof. Ruscica ha rimarcato infine la esiguità del numero dei posti messi a concorso, auspicando di avviare altri percorsi con il Presidente della Provincia di Trento per far uscire dal precariato i numerosi docenti di religione.

I corsisti

L'esame è in programma il 25 febbraio e prevede due prove scritte ed una orale. Il non superamento della prima prova con 40 test a risposta multipla non pregiudicherà la partecipazione alla seconda prova scritta, consistente in quesiti a risposta aperta finalizzati a valutare la padronanza delle competenze professionali e della disciplina oggetto di insegnamento. Il punteggio minimo assegnato sarà 18/30. Sono previsti un massimo di 30 punti per i titoli, 20 dei quali per non più di 10 anni di servizio.

Domenico Pisana

* Socio fondatore Snadir, coordinatore nazionale per la formazione dell'ADR

LA CURA EDUCATIVA, UN GESTO DI LIBERTÀ... LIBERI DI SCEGLIERE...

di Giuseppe Cursio*

Il dinamismo della ricerca, dell'autoformazione, questo desiderio della pienezza del proprio tempo a volte può anche non accadere; possiamo diventare infatti spettatori della nostra vita, senza assumerci la responsabilità di dare una buona forma alla vita.

Allora ci percepiamo come persone che vedono gli altri come potenziali nemici, aggravati dal tempo che non passa, appesantiti dallo zaino della nostra angoscia. Il percorso quindi, può essere ostacolato dai sassi delle resistenze al cambiamento; in fondo, nel nostro male talvolta stiamo bene!

Mancare la ricerca del proprio superarsi, del proprio trascendersi significa rischiare l'ammalarsi dell'anima, viversi la vita come un deserto senza sorgenti.

La cura di sé trasforma il semplice vivere il tempo, il passare il tempo, trasforma il cronos in kairos, evento, passaggio dell'angelo, carezza della trascendenza, bussare di Dio alla propria porta.

La cura di sé - dice L. Mortari - trasforma il semplice **vivere**, il tempo che ci è consegnato e che si potrebbe vivere cosi come ci accade, **in esistere**, in cui il tempo prende forma secondo le direzioni e desideri meditati dal vivo…" Nell'arrivare ad esistere si realizza lo sposalizio tra vita e pensiero, tra mondo del basso e dell'alto, arriviamo a percepire che persino le nostre ombre sono angeli messaggeri di liete notizie.

Il filosofo Seneca ci avverte che "lo spreco più vergognoso è quello provocato dall'incuria: la materia della nostra vita è il tempo e di questo occorre imparare ad averne cura tracciando fili di senso: ricominciare ogni giorno, perdonando prima di tutto a noi stessi "settanta volte sette"… per ricominciare.

Offrire all'altro esperienze che lo metteranno in condizione di assumersi la responsabilità della propria formazione; il senso ultimo dell'educare – dice la Mortari – consiste nel facilitare nell'altro l'acquisizione di quelle capacità e lo sviluppo di quelle disposizioni necessarie per attivare il processo di autoformazione, che consiste nell'assumersi la responsabilità di dare forma al proprio modo di esserci. In questo senso maestro è colui che si prende cura della cura che l'altro deve apprendere ad avere per sé.

Alla luce di queste sintetiche considerazioni sembra dunque necessario imparare partendo da se a custodire il proprio giardino interiore: **donarsi del tempo.**

- Darsi un tempo per parlare senza difese, senza pretese, senza offese
- Darsi il tempo nella professione per creare "comunità di apprendimento"
- Darsi un tempo per…viversi l'ozio
- Darsi un tempo per …elaborare il lutto…favorire il passaggio dall'illusione alla delusione e da questa alla dedizione.

Giuseppe Cursio

* Pedagogista. Dottore di ricerca in pedagogia per la scuola

INSEGNARE, CHE STRESS!

di Davide Monteleone*

Classi impossibili perché numerose e con alunni indisciplinati, ingerenza dei genitori, timore di sanzioni disciplinari, aspettative economiche e professionali deluse, sono alcune della cause che possono condurre il docente ad una situazione di stress, di apatia e persino di frustrazione.

Il ruolo dell'insegnante di oggi, infatti, appare profondamente lacerato da un conflitto: da un lato molte delle aspettative che si rivolgono a questa figura sono quelle tipiche di un professionista (a cui si richiede un'approfondita competenza nel proprio campo, versatilità, apertura all'innovazione ecc.); dall'altro l'insegnante appartiene al pubblico impiego (e allora i suoi comportamenti dovrebbero essere ispirati da un modello di tipo amministrativo-burocratico).

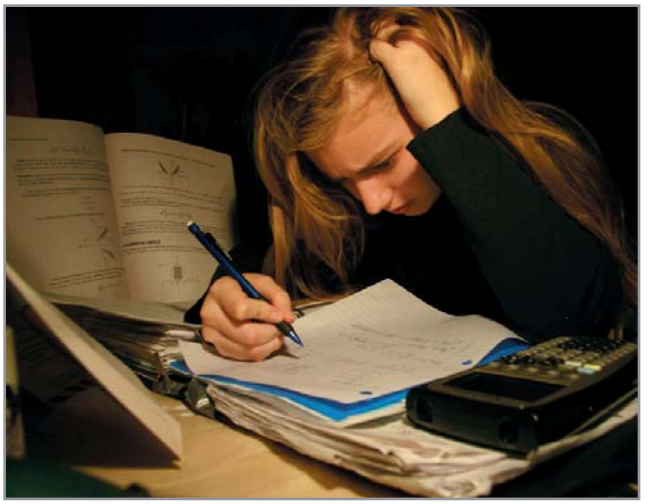

Inoltre è credenza diffusa che gli insegnanti abbiano una vita più comoda, godano di orari di lavoro più brevi e di ferie più lunghe del resto dei lavoratori e, se soffrono di disturbi legati allo stress, sovente si pensa che ciò sia dovuto unicamente alla loro inadeguatezza personale e professionale.

Il **burnout** (letteralmente "bruciato") rappresenta allora la risposta che essi danno a questi particolari tipi di stress negativi che si manifestano in una forma di adattamento patologico di "tipo difensivo", caratterizzato da esaurimento e rigidità. Questa tipologia di docenti inizierà ad adottare comportamenti di distacco fisico e affettivo, applicando procedure in modo molto rigido e servendosi delle tradizionali lezioni frontali ex cathedra. Cercherà di rispettare scrupolosamente i tempi previsti dal programma senza considerare i diversi tempi di apprendimento degli allievi, e si sforzerà di mantenere la debita distanza tra sé e gli allievi. Ridurrà al minimo indispensabile l'investimento delle proprie risorse personali. Tenderà ad attribuire il fallimento scolastico dell'allievo al suo scarso impegno o alla famiglia o al ceto sociale cui appartiene. Spesso il frequente assenteismo può sfociare nell'abbandono del posto di lavoro, con il pre-pensionamento, oppure nel cambiamento di lavoro, soprattutto tra i giovani.

Come evidenziato da studi effettuati, questa sindrome colpisce principalmente le *helping-profession*, cioè quelle professioni dedite all'aiuto degli altri (insegnanti, assistenti sociali, medici, terapeuti, psicologi…). Sono tutte attività che portano dentro di sé un forte desiderio di affermazione personale sia in campo lavorativo che relazionale, e una delle loro principali mete è quella di poter essere utili e d'aiuto agli altri.

Le ultime stime, svolte su scala nazionale, indicano almeno il 3% di docenti (circa 25 mila) sofferenti di patologie psichiatriche croniche, a cui va aggiunto un altro 10% (circa 80 mila) che mostra segni palesi di stanchezza e spesso di depressione.

Il medico ematologo Vittorio Lodolo D'Oria, esperto in malattie professionali, ha accertato che gli insegnanti stressati a causa del lavoro logorante sono il 73%. Gli individui che causano loro maggior stress sul lavoro sono nell'ordine: gli studenti (26%); i loro genitori (20%); i

* Segretario Provinciale Snadir Taranto

colleghi (20%); il dirigente scolastico (2%). Il 32% rimanente ritiene usurante la somma di tutte le relazioni.

Analizzando i principali fattori di stress lavorativo, scopriamo innanzitutto che derivano dall'interazione tra l'ambiente e l'individuo nello svolgimento concreto della sua professione, in cui influisce la posizione che occupa nella struttura organizzativa (*lo status)*, le mansioni che deve svolgere (*il ruolo)*, e la sua storia personale *(i suoi atteggiamenti)*. Sottolineammo i seguenti fattori:

Fattori storico-sociali: i cambiamenti nel ruolo del docente a seguito delle accresciute responsabilità della scuola, la quale vede dilatarsi la sua funzione che diventa anche assistenziale e di custodia oltre che educativa.

Fattori individuali: non risulta possibile delineare una configurazione precisa e unica più a rischio delle altre, vi sono alcuni fattori che concorrono al manifestarsi di tale fenomeno. Essi sono: il sesso, l'età, le aspettative professionali, la suscettibilità, lo stile di vita, la situazione familiare.

Fattori psico-sociali: la dimensione fisica e psicologica dell'ambiente di lavoro, in quanto disfunzioni architettoniche, affollamento e rumore possono essere considerate fonte di stress; il rapporto con gli allievi sempre più caratterizzato da indisciplina, comportamento aggressivo e ostile, demotivazione verso lo studio e scarsa cooperazione; rapporto con colleghi e col dirigente scolastico competitivo e conflittuale; il rapporto con i genitori.

Si può **prevenire** il burnout?

Sicuramente gli interventi "migliori" sono quelli che agiscono sull'ambiente esterno, sugli *stressor* quali rumori, eccessi, mal funzionamento dei processi organizzativi e comunicativi sul posto di lavoro. Si potrebbero organizzare percorsi di formazione sulla relazione d'aiuto e lavorare sulla maggiore consapevolezza del ruolo educativo della comunità scolastica.

A livello personale, invece, bisognerebbe lavorare sulla propria autostima, sul pensiero critico ed autoironico, sulla qualità dei rapporti sociali.

Ma l'insegnate di religione cattolica si stressa? Possiamo affermare con serenità che la maggioranza degli insegnanti di religione cattolica, pur esposti alle medesime situazioni di rischio e forse anche di più (limite dell'orario di lavoro, pregiudizi sulla valenza scolastica della disciplina…), sembrerebbero riuscire a gestire meglio le situazioni di "crisi professionale". Le numerose testimonianze di colleghi ci raccontano che ogni giorno gli Idr "scendono in campo" con tanta dignità professionale, nella consapevolezza di essere dotati una risorsa in più – quella della vocazione professionale coniugata alla formazione umana e spirituale – che consente di vivere le spossatezze del lavoro e della vita con un atteggiamento positivo e costruttivo.

Davide Monteleone

Bibliografia e sitografia

A. Rossatti, G. Magro (1999), *Stress e burnout*.

B. G. Faretto (1994), *Lo stress nelle organizzazioni*

C. G. Cursio (2011), *No stress, strumenti per la prevenzione del burnout degli Idr*

D. http://www.ansia.info/burnout.htm

Psicopatologia dell'adolescenza - 5

L'INSOSTENIBILE PESO DEL CORPO

I disturbi dell'alimentazione in età giovanile, tra influenze culturali, predisposizione individuale e prospettive di cura

di Enrico Vaglieri*

Mia sorella Lucia ha tre anni meno di me, siamo solo in due. È sempre stata un po' introversa, ripensandoci; non aveva fiducia di sé. Per un periodo andò da uno psicologo, lo portava nostra zia. Era mentre faceva la medie. I nostri genitori erano sempre via. Non mangiava mai dolci e accettava solo alcuni cibi, era molto dimagrita. Credo non avesse più il ciclo; il primo l'aveva avuto a 10 anni. Poi è stata meglio, anzi era diventata vorace. Tutto sembrava andare bene.

I problemi sono tornati in seconda superiore. Avevamo iniziato insieme una dieta abbastanza semplice, perché si avvicinava l'estate. Ci scambiavamo i vestiti, avevamo la stessa altezza, lei era precoce; facevamo molte cose insieme. Però lei si lamentava di essere grassa. Era una dieta semplice che avevamo preso da una rivista, e funzionò.

Quell'estate andammo in una vacanza studio, con nostra madre, e una compagna di Lucia. Durante l'estate per sé 15 chili e per un pezzo è rimasta magrissima. Era pallida, io mi preoccupavo e l'accompagnavo sempre. Ma lei non ammetteva di stare male. Si pesava di continuo; stava davanti allo specchio, aveva un muso duro mentre si guardava il corpo, si parlava con cattiveria; faceva tanti calcoli. Spesso di notte si alzava, guardava la tv, leggeva, voleva sempre camminare. L'anno dopo è stata bocciata. Non frequentava nessuno.

Poi è successo che mio padre ha perso il lavoro, era sempre a casa. All'inizio Lucia e lui litigavano, si facevano dispetti. In seguito mio padre ci ha portati tutti da un terapeuta familiare che ci ha spiegato che dovevamo sostenere Lucia. Io andavo solo ogni tanto; mi ricordo anche le riunioni in un gruppo dove tutti avevano lo stesso problema.

Sono stati anni molto difficili. Ora Lucia e io abbiamo ricominciato a parlare e io sto ricostruendo la sua, la nostra *storia. Sono contenta di esserle stata vicina.*

Categorie e sottotipi differenti

Tra i disturbi dell'alimentazione, che colpiscono i ragazzi anche in età precoce, ci sono due sindromi molto note e due meno conosciute.

L'**anoressia nervosa** ha caratteristiche precise, dal rifiuto di mantenere il peso corporeo al minimo normale per l'età e la statura; una intensa paura di aumentare di peso o di ingrassare, pur essendo sottopeso oggettivamente; difficoltà nel modo di percepire il peso e la forma del proprio corpo, con una influenza indebita anche sulla valutazione di sé e il diniego della gravità della perdita ponderale in atto; nelle donne che hanno già avuto il menarca, si registra amenorrea, con assenza di tre cicli mestruali consecutivi.

Si devono considerare i sottotipi ***restrittivo*** nel quale la persona non presenta episodi di abbuffate o di comportamenti di svuotamento improprio (vomito, lassativi, diuretici, clisteri); e il ***sottotipo bulimico***, più frequente, nel quale compaiono abbuffate o comportamenti di svuotamento.

La **bulimia nervosa** comprende episodi ricorrenti di abbuffate compulsive (*binge eating*) che consistono nel mangiare in un periodo di tempo circoscritto una quantità di cibo evidentemente superiore a quanto mangerebbe la gente nello stesso tempo in circostanze simili; insieme con un senso di mancanza di controllo sull'atto di mangiare, per esempio sentire di non poter smettere o di non poter controllare quanto si sta ingoiando. Altra caratteristica sono i comportamenti ricorrenti e impropri di *compenso*, indirizzati a prevenire aumenti di peso, come vomito auto indotto, abuso o uso improprio di lassativi, diuretici, clisteri o altri farmaci, e digiuno o esercizio fisico eccessivo. Tali comportamenti accadono anche più volte la settimana per almeno tre mesi. Anche qui la valutazione di sé è indebitamente influenzata dalla percezione delle forme e del peso.

Si può distinguere il ***sottotipo con condotte di svuo-***

* Counsellor educativo, psicologo tirocinante, IdR, Coordinatore Snadir Treviso

tamento, dove la persona si provoca frequentemente il vomito, usa in modo improprio lassativi e clisteri. E il sottotipo ***senza*** *condotte di svuotamento* dove la persona usa gli *altri* comportamenti impropri, il digiuno o l'esercizio fisico eccessivo.

Binge eating

Quando il disturbo assomiglia a quello della bulimia nervosa, con episodi ricorrenti di abbuffate compulsive che creano sofferenza e capitano due volte la settimana per diversi mesi, ma *non* sono associate all'uso abituale di comportamenti impropri di compenso si può parlare di **disturbo da alimentazione incontrollata.** È la categoria diagnostica più recente, considerata solo dal manuale DSM IV dell'Associazione degli psicologi americana, ma non dal ICD 10 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

I disturbi dell'alimentazione sono noti da molti secoli, ci ricorda l'Ammaniti: per fare un esempio la vicenda di Margherita d'Ungheria - morta nel 1271, a 28 anni - con i suoi digiuni ascetici. Oppure altri resoconti del XVII secolo, che avevano spesso esiti nefasti. Tuttavia in questi episodi non sono mai presenti due elementi caratterizzanti: la paura ossessiva e morbosa di ingrassare e l'alterazione dell'immagine del corpo (che alcuni studiosi trovano emblematica come incubo dismorfico nel quadro di Magritte *Le jours gigantesques*). È stato nel 1868 che William Gull ha descritto la malattia e l'ha chiamata *Anorexia*.

Quando questi disturbi sono in età prepuberale si parla di **sindromi parziali**, che hanno un elenco specifico riferito a un'età inferiore ai 14 anni, comprendente anche i quadri clinici del *disturbo emotivo di rifiuto del cibo*, la *alimentazione selettiva*, la *disfagia funzionale* (paura di soffocarsi) e il *rifiuto pervasivo* (anche di camminare, parlare, ecc.).

DISTURBO **DA ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA**
(Binge Earting Disorder)

- Episodi ricorrenti di abbuffate compulsive
- Due abbuffate a settimana, per un periodo di sei mesi
- Esse creano sofferenza e disagio
- *Non* ci sono comportamenti di compensazione o svuotamento

Tutte queste sindromi sono *culture-bound*, influenzate dalle condizioni culturali e sono diffuse in tutti i paesi industrializzati; ma si stanno sviluppando anche negli altri paesi parallelamente alla crescita economica. E sono disturbi democratici che colpiscono tutte le classi sociali, con maggiore presenza della bulimia nei grandi centri urbani. A differenza del passato, è più frequente la forma di anoressia nervosa di tipo bulimico. Si registrano tre casi di anoressia ogni mille donne, dieci di bulimia e 70 di disturbi subliminali; il rapporto è di uno a dieci tra maschi e femmine per l'anoressia, di uno a venti per la bulimia. Anoressia e bulimia si possono alternare in epoche diverse della vita della stessa persona. Solo un terzo dei soggetti si rivolge al servizio sanitario.

Indicazioni terapeutiche

Il modello più efficace per analizzare le cause è multifattoriale, considerando predisposizioni individuali, il genere, una storia di sovrappeso e di diete, tratti ossessivi di personalità, perfezionismo, difficoltà nel processo di separazione-individuazione, rifiuto del corpo adulto e della sessualità. Anche fattori biologici e culturale contano: il tasso di concordanza per le anoressiche gemelle monozigoti è significativamente più elevato, alcolismo dei genitori e obesità della madre, la vischiosità familiare, ma anche il mito del successo e la dipendenza del consenso. Alcuni eventi, quali separazioni, nuove richieste ambientali, esperienze sessuali, possono far precipitare l'esordio della malattia, come in altre patologie: tra essi anche la stessa pubertà, che può essere vissuta come grave minaccia del controllo di sé, del proprio corpo e delle relazioni di base.

Gli interventi per aiutare chi soffre di questi disturbi, quando sono molto seri, avvengono in genere in due tappe: una prima di tipo medico mira a far recuperare un peso accettabile al soggetto e lo stato fisico buono, può essere necessario un ricovero, a volte avviene un allontanamento dalla famiglia. In una seconda tappa, si richiede il lavoro con un terapeuta, per esempio con approccio cognitivo-comportamentale, che serve a elaborare il problema e a imparare nuove strategie di nutrimento, soddisfazione dei bisogni personali e cura di sé. Se il soggetto è molto giovane viene coinvolta anche la famiglia in un percorso terapeutico per sanare l'ambiente relazionale e rafforzare il recupero. Vengono somministrati farmaci se è associata anche una componente depressiva.

Non esiste ancora una *wonder drug*, un nuovo farmaco potentemente efficace verso questi disturbi, i quali prevedono facili ricadute e recidive; in un terzo dei casi durano più di sei anni, ma a volte richiedono 10 o 15 anni. In generale tendono a permanere disturbi dell'immagine del corpo e quelli della sessualità.

Enrico Vaglieri

INFO

TEL. 0932 762374
FAX. 0932 455328

ORARIO APERTURA UFFICI

Sede di Modica :
lunedì, mercoledì e venerdì
mattina : ore 9,30 / 12,30
pomeriggio : ore 16,30 / 19,30

Sede di Roma :
mercoledì e giovedì
pomeriggio : ore 14,30 / 17,30

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri: 340/0670921; 340/0670924; 340/0670940; 349/5682582; 347/3457660; 329/0399657; 329/0399659.

periodico Omologato DCOER1581 Posteitaliane

Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1o settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti.
Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

Nel sito http://www.snadir.it alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via Delle Betulle, 8/C - 92100 Agrigento - Cell. 3382612199 - Tel./FAX. 0922/613089 - agrigento@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Via dell'ospedale, 21 -Tel./FAX. 0444/955025 - Cell. 3280869092 - bassano@snadir.it

BARI Via Laterza, 95 - 70029 SANTERAMO (BA) Tel./Fax: 080/3023700 Cell. 333/4465460 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTO (AV) Cell. 3332920688 - benevento@snadir.it

BERGAMO Via San Bernardino, 47 - 24122 BERGAMO - Cell. 3208937832 - FAX: 035/4220220 - bergamo@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Tel. 051/4215278 Fax 051/0822155 - Cell. 3482580464 - bologna@snadir.it

BRINDISI Cell. 3478814667 - brindisi@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Tel. 070/2348094 Fax 1782763360 - Cell. 3400670940 - cagliari@snadir.it

CASERTA Via L. A. Piccirillo, 1 - 81050 Portico di Caserta (CE) - Tel. 0823/694516 - Cell. 3313185446 - caserta@snadir.it

CASERTA Via Nazario Sauro, 22/16 - 81100 CASERTA - Tel. 0823215105 - Cell. 3313185446 - caserta@snadir.it

CATANIA Via Marco Polo, 2 - 95129 CATANIA - Tel. 095/387859 Fax 095/3789105 - Cell. 3932054855 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Milano, 8 - 88024 Girifalco (CZ) - Tel. /Fax 0968/749918 - Cell. 3480618927 - catanzaro@snadir.it

ENNA Via Portella Rizzo, 33 - 94100 Enna - Cell. 3497949091 - enna@snadir.it

FERRARA Presso sede Gilda Corso Giovecca, 47 - 44121 Ferrara - Cell. 3482580464 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Via Ponte alle Mosse, 61 - 50122 FIRENZE - Cell. 3473457660 - firenze@snadir.it

FROSINONE Cell. 3473607723 - frosinone@snadir.it

ISERNIA Via Kennedy, 105 - 86170 ISERNIA - Tel./Fax 0865299579 - Cell. 3403591643 - isernia@snadir.it

ISERNIA Piazza Marconi, 1 - 86079 Venafro (IS) - Cell. 340 3591643 - isernia@snadir.it

LATINA Piazza Orazio n. 7 - 04100 LATINA - Tel./Fax 0773/1760190 - cell. 3459980210 - latina@snadir.it

LECCE Via Gallipoli, 1F -73100 LECCE- Tel./Fax 0832/1690157 - cell. 3331370315 - lecce@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Tel. 090/6507955 - Fax 090/7388469 - Cell. 3358006122 - messina@snadir.it

MILANO P.zza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO (MI) - Tel. 02/671658113 Fax 02/67165266 - Cell. 3283143030 - milano@snadir.it

NAPOLI Viale Campi Flegrei, 18 - 80124 Napoli - Tel. 0816100751 - Fax. 0812303845 - Cell. 3400670924 - napoli@snadir.it

PADOVA Cell. 3280869092 - Tel./Fax. 0444/955025 - padova@snadir.it

PALERMO Via R. Gerbasi, 21 - 90139 PALERMO - Tel./Fax 091/6110477 - Cell. 3495682582 - palermo@snadir.it

PERUGIA Via L.Chiavellati, snc - 06034 FOLIGNO (PG) - Tel./Fax 0742/351947 - Cell. 3483820452 - umbria@snadir.it

PISA Via V.Gioberti, 58/A - 56100 PISA - Tel. 050/970370 Fax 1782286679 - Cell. 3473457660 - pisa@snadir.it

PORDENONE Via San Quirino, 9 - 33170 PORDENONE - Tel. 0434/298278 - Fax 0434/551737 - Cell. 328/0869092 pordenone@snadir.it

RAGUSA Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328 - Cell. 3290399657 - snadir@snadir.it

ROMA Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118 - Fax 06/49382795 - Cell. 347/3408729 - roma@snadir.it

ROVIGO Cell. 3335657671 - rovigo@snadir.it

SALERNO Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO - Tel./Fax. 089/792283 - Cell. 328/10003819 - salerno@snadir.it

SASSARI Cell. 3400670940 - sassari@snadir.it

SIRACUSA Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Tel. 0931/453998 - Fax 0931/60461 - Cell. 333/4412744 - siracusa@snadir.it

TARANTO Via Settembrini, 85 - 74122 TARANTO - Cell. 347/9144391 - taranto@snadir.it

TORINO Cell. 347/3457660 - torino@snadir.it

TRAPANI Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI - Tel./Fax 0923/038496 - Cell. 347/2501504 - trapani@snadir.it

TRENTO Via Leopoldo Pergher, 16 - 38121 TRENTO - Cell. 349/6433337 - trento@snadir.it

TREVISO Viale Felissent, 96/L - 31100 TREVISO - Tel. 0422/307538 - Cell. 349/6936083 - treviso@snadir.it

TRIESTE Piazza dell'Ospitale, 3 - 34100 TRIESTE - Tel. 040/3475356 - Fax 040/7606176 - Cell. 328/0869092 - trieste@snadir.it

UDINE Via Manzini, 44-96 - 33100 UDINE - Tel./Fax 0432/512057 - Cell. 328/0869092 - udine@snadir.it

VENEZIA Tel./Fax. 0444/955025 - Cell. 3280869092 - venezia@snadir.it

VERONA Stradone Alcide De Gasperi, 16 - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR) - Tel. 045/6888608 - Fax 045/21090381 - Cell. 333/5657671 - verona@snadir.it

VICENZA Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Tel. 0444/955025 - Fax. 0444/283664 - Cell. 328/0869092 - 3779831508 - vicenza@snadir.it - veneto@snadir.it

Vuoi costituire la segreteria dello **Snadir** nella tua provincia? Telefona allo 0932 762374